

Diritti individuali e doveri di solidarietà: la *new economy* durante l'emergenza. Brevi spunti di riflessione

Massimiliano Baroni

PhD in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Parma e Tutor a contratto in diritto costituzionale presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Mail: massimiliano.baroni@unipr.it.

1. Introduzione

È ormai indubbio che l'attuale stato di crisi – sanitaria, nonché economica – abbia evidenziato ed esacerbato le preesistenti criticità del sistema giuridico italiano, inevitabilmente dispiegando i propri effetti sulle fasce più deboli della popolazione (con ciò intendendosi una debolezza fisica, dovuta all'età avanzata; ovvero psicologica – ed il pensiero non può che correre a coloro, sovente donne, per cui il *lockdown* è divenuto sinonimo di permanenza “h24” in una situazione familiare particolarmente difficoltosa quando non addirittura indesiderata¹ – o, infine, una debolezza puramente reddituale: l'elevatissimo numero di domande presentate dalle Partite Iva per il c.d. “reddito di ultima istanza” ne è una triste testimonianza).

Siamo di fronte ad una crisi dotata di un'estensione geografica² ma anche – e soprattutto –

sociale, che indubbiamente si pone quale occasione per rispolverare l'annosa questione del «primato dell'etica» sull'economia³. Ponendo mente – insomma – alla ricerca di un equilibrio (*rectius*: di un *giusto* equilibrio) tra l'interventismo della macchina statale e i possibili risvolti degenerativi di libertà e liberismo, tra cui è da ritenersi certamente annoverabile la (mancata) tutela dei soggetti più svantaggiati.

2. E-commerce ed etica nella crisi sanitaria.

Ebbene, la situazione scaturita dalla seconda⁴ pandemia del XXI secolo ha reso impossibile non notare come vi sia una categoria di lavoratori sulla cui attività il CoViD-19 ha impattato con modalità ed effetti assolutamente *sui generis*. Se infatti il principale riverbero – a livello macroeconomico – delle misure di *lockdown* adottate dai governi è il sostanziale arresto della quasi totalità delle realtà industriali e di consumo, con conseguente alterazione e contrazione del ciclo produttivo e finanziario, vi è tuttavia un ordine di attività per le quali la descritta situazione ha causato (non tanto una diminuzione, quanto piuttosto) un aumento esponenziale della relativa mole di lavoro (pur con effetti, parziali e ciononostante rilevanti, indesiderati): così è avvenuto, infatti, per la massa dei lavoratori a diverso titolo impiegati nella *supply chain* del commercio online, siano essi impiegati nei centri Amazon – che nell'ultimo periodo ha assistito ad un'impennata del proprio volume di vendite⁵ – o *free riders* per

¹ «Tra il 2 marzo e il 5 aprile, in piena emergenza coronavirus, le richieste d'aiuto delle donne ai centri anti violenza della rete D.i.Re sono aumentate del 75% rispetto all'anno precedente», come ricordato dal Ministro Bonafede. In particolare, i centri anti violenza hanno registrato ad aprile 1.039 telefonate e segnalazioni, contro le 397 dello stesso periodo del 2019.

² A. MANGIA, Intervento nel corso della sessione *Emergenza Covid-19 e fonti del diritto*, nell'ambito del

Webinar *Il diritto dell'emergenza nella crisi da Coronavirus*, 8-9 aprile 2020.

³ Einaudi, L. *Lezioni di politica sociale*, Torino, 2004.

⁴ Prima pandemia del XXI secolo è quella causata dal virus A H1N1, c.d. “influenza suina”.

⁵ *Coronavirus, vincitori e vinti tra miliardari: Bezos (Amazon) superstar*, in *Corriere della Sera*, 17 aprile 2020, che riporta come negli Stati Uniti Amazon, con l'incremento degli ordini, abbia dovuto assumere 170

le piattaforme di *food delivery*. È nota, ormai, la politica lavorativa del gigante americano dell'*e-commerce* (che – non a caso – è stata sovente causa, negli anni passati, di scioperi e proteste di vario tipo e genere), come è nota altresì la condizione lavorativa dei *riders*, costituenti una categoria ormai numericamente ingente (secondo le ultime stime, circa 1 milione di lavoratori sono impiegati annualmente nella *gig economy*)⁶ ed il cui difficile inquadramento (nonostante la recentissima sentenza della Corte d'Appello di Torino, infatti, la vicenda appare tutt'altro che giunta ad un punto fermo) li eleva al ruolo di indesiderati protagonisti in un limbo caratterizzato dall'indeterminatezza – quando non dall'assenza – di adeguate tutele.

Quello appena menzionato costituisce un primo profilo problematico, emerso negli ultimi anni con disarmante chiarezza, cui si deve – se così può dirsi – l'aver (di)mostrato l'inadeguatezza delle categorie giuridiche tradizionali al cospetto delle strade diseguate dell'economia 4.0, novella *lex mercatoria* capace – come e più della tradizionale antesignana – di imporre la propria voce prescindendo dalle legislazioni nazionali (nonché, spesso e volentieri, muovendosi all'interno delle zone grigie di queste ultime).

Le criticità di natura giuslavoristica imposte all'attenzione degli addetti ai lavori per effetto della proteiforme *gig economy* sono innumerevoli, e non è di certo questa la sede idonea a ripercorrerle analiticamente. Interessa ricordare, piuttosto, come in Italia si sia giunti, nel maggio 2018, alla "Carta dei diritti fondamentali del lavoro nel contesto urbano", firmata dal Comune di Bologna, Riders Union Bologna (sigla che

mila persone in più, aumentare gli stipendi e autorizzare straordinari.

⁶ *Dai rider ai servizi cloud, un milione gli addetti della gig economy*, in *Il Sole 24 Ore*, 2 giugno 2018.

riunisce alcuni *riders* e attivisti sociali operanti nel capoluogo emiliano-romagnolo), CGIL CISL UIL, Snam e Mymenu (all'epoca, due tra le varie *startup* operanti nel business delle consegne a domicilio, oggi riunite sotto la sigla dell'unica Mymenu). Il tutto con lo scopo, è presto detto, di introdurre, riconoscere, e comunque garantire una serie di standard minimi di tutela nei confronti della pleora dei lavoratori del *food delivery*, offrendo al contempo un contributo «alla crescita e all'occupazione cittadina, nazionale e europea, se promossa e sviluppata in modo responsabile e sostenibile»⁷. Trattasi, quindi, di documento che non solo si candida innegabilmente – anche ad una lettura *prima facie* – a rivestire il ruolo di primo concreto risultato del confronto tra le inedite istanze sociali dei nuovi lavoratori occasionali e il sistema normativo tradizionale, ma anche – sul piano simbolico e dignitario – avente l'innegabile merito di utilizzare la forza dell'associazionismo per evidenziare la dimensione individuale delle necessità.

Oggi, però, al primo profilo problematico – quello lavorativo appunto – se ne accosta un secondo, ovverosia, come facilmente intuibile, quello sanitario (non è un caso che l'ultimo sciopero in ordine di tempo dei dipendenti Amazon abbia avuto quale causa scatenante il timore di diffusione del virus nei luoghi di lavoro, dovuto principalmente alla mancata distribuzione da parte dell'azienda dei DPI sanitari in funzione anticontagio)⁸. Come sovente accade, necessità che pur sarebbero di per sé estemporanee riverberano negativamente i propri effetti sulla situazione preesistente, acuendone le criticità e ridestando l'interesse degli addetti ai lavori.

⁷ Così recita la Premessa della citata Carta dei diritti fondamentali del lavoro nel contesto urbano.

⁸ *Amazon, sciopero all'hub di Castel San Giovanni. I sindacati "Non tutelata la salute dei lavoratori"*, in *La Repubblica*, 17 marzo 2020.

Ed allora, la pandemia ben può assumere le fattezze di un Giano bifronte: se è vero che le situazioni emergenziali si prestano ad una potenziale degenerazione in «occasioni di sopraffazione»⁹, essendo quelle che permettono allo strumento normativo una più facile penetrazione della sfera giuridica individuale (i cui capisaldi di libertà possono, come in questo caso, andare incontro ad una temporanea sospensione)¹⁰, può esser utile e finanche doveroso – *a fortiori* in ottica costituzionale – trattare la crisi quale positiva occasione di riflessione.

Nella specie, con riferimento ai risvolti – si è detto, inediti – prodotti dal Coronavirus sul mondo dell'*e-commerce*, visto l'acuirsi delle pregresse problematiche lavoristiche e di tutela del singolo, non appare peregrino chiedersi se possa dirsi eticamente corretto, in tempi di pandemia, effettuare acquisti online.

Domanda che può *prima facie* apparire non di estrema rilevanza, ma che in realtà è rivelatrice di un tema non più suscettibile di essere ulteriormente ignorato e, comunque, dotato di risvolti pratici non indifferenti, non fosse altro che ponendo mente alla frequenza con cui si è soliti ricorrere a tali pratiche, ormai divenute parte della quotidianità di chiunque.

All'atto dell'acquisto, stiamo (anche inconsapevolmente, o superficialmente) scegliendo di aggravare il pericolo che qualcun altro dovrà inevitabilmente sopportare? I primi dati sul pericolo di contagio per i corrieri, oltre alle considerazioni sul punto di parte del mondo scientifico¹¹, non sono per nulla confortanti, svelando anzi – com'era pronosticabile – una realtà in cui il

rischio di contagio si attesta su livelli particolarmente alti.

In quel momento, stiamo dunque comprimendo – magari, per un'esigenza superflua – l'altrui diritto alla salute?

Di più: non deve dimenticarsi quell'*obiter dictum* della Corte costituzionale (si noti, pronunciato proprio con riferimento al tema delle malattie infettive) che individua nella portata dell'art. 32 Cost. non solo il più “semplice” diritto alla salute, ma anche un diritto – collettivo oltre che individuale – «alla generale e comune pretesa dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale»¹². Tesi, quest'ultima, che trova riscontro anche nella Corte europea dei diritti dell'uomo, che interpretando estensivamente le relative disposizioni della Convenzione si è spinta sino a riconoscere diritti di ben più ampia portata¹³.

Il punto è reale, e non può essere sottovalutato. Non è necessario infatti ricorrere all'imperativo categorico kantiano («agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere come principio di una legislazione universale») per accorgersi che, ipoteticamente regolando la propria condotta sulla base di esigenze esclusivamente individuali, si rischierebbe inevitabilmente di derogare all'impronta fondamentalmente solidaristica propria della stessa Carta costituzionale, di cui è nota e chiarissima esemplificazione l'art. 2 Cost.

Duplici, in questo caso, è l'effetto dell'avvento della *new economy* nel sistema di equilibrio dei diritti.

⁹ S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006.

¹⁰ E. C. RAFFIOTTA, *Coronavirus/Limitare la libertà per ragioni di sicurezza, la Costituzione dice sì*, in *Il sussidiario*, 25 marzo 2020.

¹¹ Doct. Thomas Tsai, in *The Guardian*, 18 marzo 2020.

¹² Corte cost., sent. n. 218 del 1994.

¹³ Corte europea dir. uomo, sent. 19 Febbraio 1998, in cui la Corte, interrogata sull'esistenza di un diritto dei cittadini a conoscere dei rischi corsi in seguito a disastro ambientale, si spinge, presupponendo ovviamente un diritto ad un ambiente salubre in cui vivere, fin verso il riconoscimento di un divieto di inquinamento atmosferico.

In *primis*, infatti, l'affermazione sul mercato di tecnologie ed algoritmi vari ha la capacità di scardinare i paradigmi fondamentali dell'esperienza economica, rendendo possibili nuove forme di imprenditorialità. Le trasformazioni industriali, però, tendono inevitabilmente al prosperare del capitale, motore del ciclo macroeconomico: l'industria 4.0 non fa eccezione, e così – forte del difficile inquadramento normativo dei nuovi modelli imprenditoriali – l'affermazione di questi sovente si permette di prescindere dalle esigenze di tutela dei lavoratori, creando un sistema di «responsabilità liquide»¹⁴, nell'interesse proprio (specie con riferimento a problematiche – e conseguenti risparmi di spesa – previdenziali– assistenziali) ed a vantaggio del consumatore finale (in termini, ovviamente, di prezzo). Completa il quadro la dimensione a-territoriale delle piattaforme elettroniche, il cui effetto è quello di elevare il gioco della concorrenza nello scenario transnazionale, con conseguente possibilità di attingere ad una forza-lavoro in potenza inesauribile, in tal modo consolidando e rafforzando il proprio potere contrattuale tanto nei confronti dei singoli lavoratori quanto nei rapporti con gli Stati. Con riferimento a questi ultimi, nel rapporto tra *Big techs* e compagini statali, deve sottolinearsi la progressiva erosione del ruolo tradizionalmente ascrivibile alle fonti di *hard law*, divenute eccessivamente lente e – ironia della sorte – “macchinose”, incapaci di cogliere le istanze sociali connesse ad un mondo sempre più virtuale, per questo soccombenti rispetto alla dinamicità di un diritto la cui genesi ricorda il concetto di «ordine spontaneo»¹⁵. Lo stato costituzionale diviene quindi vittima della

¹⁴ A. ALOISI, V. DE STEFANO, *La gig economy tra nuove forme di potere e libertà virtuali* in *il Mulino*, 4,18.

¹⁵ L'espressione si deve come noto a Friedrich August von Hayek.

deterritorializzazione, a discapito della propria forza normativa (con l'unica, parziale, eccezione rivestita dai sistemi di *common law*, notoriamente espressivi di una maggiore capacità – oltre che velocità – di adattamento e modifica, e per questo maggiormente idonei ad assicurare un ambiente legale di favore per l'andamento del mercato)¹⁶.

Quanto, invece, al rapporto tra Compagnie e lavoratori, basti ricordare la tesi secondo cui la c.d. «retorica della “gente comune” che condivide il proprio tempo e i propri beni» (come molti definiscono le innovative *app* della *sharing economy*) non darebbe conto del potere accumulato dalle piattaforme grazie alla capacità di «raccolgere, analizzare e mettere in relazione tra loro un'enorme mole di dati, in modo tale da porsi in una posizione di vantaggio rispetto ai propri utenti, siano essi fruitori o fornitori di servizi». Situazione da cui deriverebbe una profonda disparità di potere contrattuale fra gli agenti economici in campo, dato che «sia gli utenti-consumatori, sia i fornitori-lavoratori finiscono per subire le condizioni imposte dalle piattaforme»¹⁷.

Dall'altro lato, e questo è elemento caratteristico dell'*online* e dunque assolutamente inedito rispetto al passato, le piattaforme elettroniche e le “*app*” favoriscono il distacco sociale, contribuendo a rendere più difficoltosa un'eventuale presa di coscienza, da parte del singolo, della concatenazione di effetti derivanti dalla propria scelta. Come nell'utilizzo militare dei droni, in cui il “pilota” è più distaccato e meno emotivamente coinvolto di quanto lo sarebbe un militare a diretto contatto con la realtà, similmente accade (con i dovuti distinguo, s'intende)

¹⁶ E. MOSTACCI, A. SOMMA, *Il caso Uber. La sharing economy nel confronto tra Common Law e Civil Law*, Milano, 2016.

¹⁷ R. VOZA, *Nuove sfide per il welfare: la tutela del lavoro nella gig economy*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 4, 18.

nell’utilizzo di un’app per gli acquisti online o per il *food delivery*: l’immediatezza e l’impersonalità la fanno da padroni, contribuendo a dare l’immagine secondo cui tutto si deve al “sistema”, facendoci dimenticare che l’algoritmo non sostituisce i prestatori di lavoro e che quando ordiniamo un Blu-ray su Amazon quel disco – prima di arrivarci a casa nel giro di poche decine di ore – deve essere cercato all’interno dei magazzini, imballato, spedito, trasportato e consegnato, con buona pace degli eventuali e maggiori rischi per la salute del lavoratore a pandemia ancora in corso. Una sorta, dunque, di estraniamento sociale, il cui effetto è quello di allontanare l’utente dalle implicazioni pratiche del proprio “ordine”. Tornando all’interrogativo cui si accennava poco sopra, la “rivoluzione copernicana” avutasi con l’avvento dello Stato costituzionale ha progressivamente accresciuto il ruolo dell’individuo, del singolo, nella comunità, mentre contemporaneamente il “catalogo dei diritti” ha conosciuto un successo dirompente, a discapito anche del “catalogo dei doveri”. Prospettiva, quest’ultima, che potrebbe tuttavia portare a risultati fuorvianti allorché – sbagliando – si considerassero i doveri individuali *in toto* sovrastati dagli omologhi diritti. D’altronde, è bene ricordare¹⁸, “il primato del diritto non implica affatto l’eliminazione del dovere” (pur con una precisazione necessaria: se alle voci sui diritti viene riconosciuta una portata estensiva, capace di portare alla “scoperta” di diritti non enumerati in Costituzione, così non può invece accadere per i doveri,

i quali non possono che conoscere un’interpretazione restrittiva. Sulla base di questo assunto, invero, è da escludersi¹⁹ la possibilità di enucleare nuovi e generici “doveri di solidarietà”).

3. (segue) Non per profitto

L’equilibrio, insomma, tra diritti e doveri è cosa complessa, che – in particolare quando si tratta di libertà individuali e doveri di solidarietà, per loro stessa natura votati ad una dimensione (non individuale bensì) sociale – rischia di sfociare in una prevaricazione, costituzionalmente inammissibile, degli uni o degli altri²⁰. L’importanza che nell’ordinamento riveste il bilanciamento di interessi in conflitto si comprende altresì appieno volendo richiamare la tesi dei “valori” costituzionali, suscettibili per loro stessa natura di venir relativizzati, divenendo gli elementi di una gerarchizzazione votata alla risoluzione del caso concreto.

Lungi, quindi, dal ritenere gli acquisti online come esemplificativi di una generale mancanza di solidarietà tra cittadini, è comunque possibile ipotizzare che sarebbe un comportamento socialmente preferibile non approfittare delle possibilità offerte dalle piattaforme online, ricorrendovi quando necessario o – comunque – senza abusarne, cercando un equo temperamento tra le differenti esigenze ed interessi in gioco. Ragionando a contrario, attraverso l’assolutizzazione della regola della «massima espansione

¹⁸ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 1989.

¹⁹ Così P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, in cui l’A. specifica come prevedere ulteriori e non meglio specificati doveri andrebbe inevitabilmente a porsi quale limite inaccettabile alla *regola iuris* di espansione delle libertà.

²⁰ Non è un caso che già in sede di elaborazione del testo costituzionale fu espresso il timore che i doveri inderogabili di solidarietà potessero, all’occorrenza,

fungere da strumento di negazione di quelle libertà personali che invece erano (e dovevano rimanere) il fine della Carta.

Più approfonditamente G. TREVES, *La difesa della libertà individuale nella nuova Costituzione*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1947, come efficacemente ed opportunamente riportato da R. NANIA, *La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana*, Torino, 1989, 17.

delle libertà costituzionali»²¹ si produrrebbe, infatti, una negazione delle libertà stesse: è, questo «il paradosso delle libertà»²², che rende *ictu oculi* evidente e manifesto il rischio, qualora si procedesse in tale direzione solamente individuale ed individualista, di giungere ad un «soggettivismo etico foriero di disgregazione sociale»²³.

Ogni bilancia, tuttavia, è tale perché ha due piatti. Se da un lato pesa il diritto alla salute del lavoratore, con le possibili implicazioni del rapporto tra questi e le possibilità di acquisto collettive, dall'altro lato non v'è chi non veda che se il mercato online per assurdo si arrestasse, chi ne risulterebbe maggiormente danneggiato sarebbero i lavoratori, ed anzi proprio quei lavoratori costituenti le fila del precariato e delle tutele inadeguate (“*weakest and most helpless class*”)²⁴, in quello che diverrebbe dunque un vero e proprio cortocircuito della precauzione²⁵.

Tali fattori, dunque, certamente impongono di considerare, nelle pieghe della questione, anche i risvolti in tema di libera iniziativa economica e di dignità reddituale. Ciononostante, non vengono meno quelle esigenze di “misura” cui prima si accennava: è del tutto evidente, infatti, come trattasi di tema che impone la ricerca di una soluzione, e non di una giustificazione (in cui invero si incapperebbe, se ci si limitasse a sacrificare aprioristicamente le menzionate criticità sull'altare del libero mercato). Né, tantomeno, sembra essere sufficiente invocare l'autodeterminazione dei singoli lavoratori, sulla base del presupposto per cui essi (in particolare, per quanto riguarda i

free riders del *food delivery*) avrebbero consapevolmente scelto di rendersi disponibili per l'effettuazione delle consegne, accettando dunque anche i rischi da ciò derivanti. Al di là, infatti, di considerazioni di opportunità (anche qui, sembrerebbe di trovarsi davanti più ad un semplicistico e comodo “*escamotage*” che non ad una reale e ponderata riflessione), deve ricordarsi che spesso e volentieri dietro la “libera” scelta di messa a disposizione dei *riders* si cela – in realtà – una subordinazione fittizia, che tanto condivide con il mondo degli *spot-contract* quanto poco con quello dell'imprenditoria individuale. Particolarmente sensibile al problema si è dimostrata la piattaforma *Deliveroo*, cui si deve la recente implementazione – nell'app nativa del “canguro” – di un'opzione di “consegna senza contatto” il cui valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di evitare ogni interazione tra cliente e fattorino, assumendo quale linea direttrice la sicurezza di *riders* e clienti.

Al netto, tuttavia, di pur validi tentativi pratici, è evidente come il problema, più profondo e complesso, non possa ridursi a questo, trattandosi anzi di un'occasione per ripensare il sistema di tutele individuali ed essendo altrettanto chiaro come la nostra impronta umanistica ci imponga – prendendo in prestito un'espressione altrui – di ragionare «non per profitto»²⁶. Una decisione basata unicamente su interessi e considerazioni egoistiche (semplicisticamente, «ordino online perché mi è consentito farlo»), così come una decisione collettiva che assuma l'elemento economico quale fattore determinante e primario

²¹ P. BARILE, *Op. cit.* in cui si precisa come la regola che vuole un'interpretazione estensiva delle norme relative sia «inespressa nel diritto positivo, ma totalmente pacifica in letteratura».

²² K. POPPER, *La società aperta e i suoi nemici*, Roma, 1996.

²³ A. BARBERA, citando l'Autore in Amato, G. *Le istituzioni della democrazia*, Bologna, 2014, 168.

²⁴ V. JUDGE, *Chhabria nel caso Cotter v. Lyft Inc.*

²⁵ A. D'ALOIA, *Costituzione ed emergenza. L'esperienza del Coronavirus*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, in questo fascicolo.

²⁶ M. C. NUSSBAUM, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Bologna, 2011.

(ancora semplicisticamente, «lasciamo liberi i *ri- ders* di assumersi il rischio di contagio, se dipende da una loro scelta individuale», per cui *supra*), sono entrambe destinate a fallire davanti alla prova dell'etica²⁷.

Per questo, assumendo come ancora valido il brocardo per cui *ex facto oritur ius*, la crisi in atto dovrebbe necessariamente (o, quantomeno, auspicabilmente) fungere da leva per riportare l'attenzione sulla portata unitaria del diritto garantito dall'art. 32 Costituzione (nel caso specifico, al di là dei formalismi contrattualistici del caso; ben potendo il lavoro in quanto tale assumere differenti forme di manifestazione)²⁸, nonché – ed *a priori* – sul significato di dignità individuale, declinata in tutte le sue possibili sfumature (ivi comprese, dunque, quelle attinenti l'attività economica e lavorativa, di cui gli artt. 36 e 41 Cost. rappresentano unicamente la punta dell'iceberg), con le quali il diritto deve necessariamente confrontarsi, anche nonostante un Parlamento che – proprio nel momento di massimo stress – test delle libertà costituzionali – risulta spesso e volentieri assente.

Solo così potrà elaborarsi una «politica delle libertà»²⁹ che tenga conto della persona come di un *unicum*, centro di interessi e valori complessi e capace, anche tramite le formazioni sociali³⁰, di servirsi del ruolo attivo del legislatore quale non

solo garante ma anche promotore delle tutele individuali.

4. Conclusioni. Solidarietà, misura, dignità *de iure condendo*

Deve insomma arginarsi la tentazione di prescindere dalla politica, alla quale anzi non può che riconoscersi un ruolo di prim'ordine nell'educazione e nella prevenzione. Ne deriva una duplice natura dell'attività al cui perseguimento l'attenzione del legislatore dovrebbe essere rivolta, e verso la quale (anche dopo la L. 128/2019) si richiede un maggiore impiego di risorse e di investimento in termini temporali ed economici. Innanzitutto, il versante solidaristico e dignitario, imprescindibile per una corretta attuazione dei paradigmi costituzionali in materia di salute e lavoro.

In secondo luogo, non può mancare di sottolinearsi ancora il ruolo della sfera educativa. Trattasi comunque e sempre, in fin dei conti, di problematiche che ben potrebbero essere agevolmente ridimensionate in caso di un'adeguata – e scevra da ideologie – attività di informazione. Si noti bene: non per inseguire un modello di “cittadino probus” idealizzato in ottemperanza a volontà e credenze personali dei decisori, bensì piuttosto dal punto di vista dell'interesse pubblico e, *in primis*, dell'individuo stesso³¹.

²⁷ S. BOWEN, *Organizational Factors Encouraging Ethical Decision Making: An Exploration into the Case of an Exemplar*, in *Journal of Business Ethics*, 2004.

²⁸ M. LUCIANI, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica su lavoro*, in *ADL*, 3, 2010.

²⁹ A. BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in G. BRANCA (a cura di) *Commentario della Costituzione italiana*, Bologna, 1975, 93.

³⁰ Sul ruolo delle formazioni sociali nell'ordinamento, esemplificativamente Barbera ancora nel *Commento* (109-110) in cui l'A. precisa come queste vengano «riconosciute e garantite a livello costituzionale [...] nella misura in cui consentano e favoriscano il libero

sviluppo della persona [...]», specificando inoltre come le medesime possano essere «un ostacolo allo sviluppo della persona» qualora non tutelino adeguatamente gli interessi della stessa. Così già anche V. CRISAFULLI, *Individuo e Società nella Costituzione italiana*, Ed. del Diritto del lavoro, Roma, 1954.

³¹ «Le libertà devono essere finalizzate allo sviluppo della persona e non essere rese funzionali allo sviluppo di un regime, sia esso lo stesso regime democratico», così A. BARBERA, *Ibid.* Corsivo aggiunto. Sottolinea invece G. AMATO, *Libertà: involucro del tor-naconto o della responsabilità individuale?* in *Politica del diritto* 1990, 56, che l'ordinamento, anche laddove riconosce ampi margini di autonomia

Esortando il legislatore a non fuggire ed anzi a fronteggiare le richieste – di qualunque natura esse siano – provenienti dall’evoluzione sociale, è necessario riuscire ad individuare una *lata μετρίότης*, la sola a poter garantire il soddisfacimento degli interessi individuali in un contesto (che è, e deve rimanere) improntato al

pluralismo: invero, anche senza voler riesumare l’argomento della inattuazione costituzionale, non appare più sufficiente riconoscere determinate tutele o determinati diritti, dovendosi invece porre il cittadino «in condizione di potersene praticamente servire»³².

(20 aprile 2020)

all’individuo, deve alimentare modalità di esercizio della stessa che favoriscano la necessaria ponderazione nelle scelte da compiere.

³² P. CALAMANDREI, *Lo Stato siamo noi*, Milano, 2016.